

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4140

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CÒ e CRIPPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1999

Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - I drammatici avvenimenti che nel corso del 1998 colpirono diversi centri della Campania ripropongono in modo clamoroso il problema di un autentico intervento nazionale, articolato regionalmente e nelle province interessate, di messa in sicurezza del territorio e delle popolazioni che lo abitano. Negli ultimi dieci anni le catastrofi che hanno interessato il nostro territorio sono costate, oltre che molte centinaia di vite umane, circa 70.000 miliardi per interventi che, nella maggior parte dei casi, pur arrecando un contributo non hanno ripristinato condizioni ottimali e che, in diversi casi, sono stati appannaggio della criminalità organizzata o dello sperpero clientelare. È dunque necessaria una grande svolta nella politica ambientale e delle infrastrutture capace peraltro di portare un incremento dell'occupazione che - soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, le più colpite da catastrofi ambientali - è un obiettivo sociale non più rinviabile né delegabile solo alle previsioni di crescita del prodotto interno lordo (PIL).

Le cause della catastrofe nel bacino idrografico del Sarno (l'ultima in ordine di tempo) sono abbastanza chiare. Distruzione della copertura vegetale, incendi dei boschi, costruzioni, spesso abusive, in aree dove era prevedibile potessero arrivare acque e fango provenienti dalla montagna, nessuna cura per il fiume e le sue valli. La legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, è quasi del tutto inapplicata, con il risultato che non sono stati eseguiti i controlli sulle ubicazioni degli edifici, sullo stanziamento dei pascoli, sullo stato dei boschi e dei campi coltivati, nonché sullo stato del sottosuolo, dell'inquinamento e dei corsi d'acqua. D'altra parte, il nostro Paese di fronte agli avvenimenti calamitosi mostra la sua

fragilità, in quanto oltre all'assenza di un vero servizio di protezione civile (la legge 24 febbraio 1992, n. 225, presenta molti limiti ed è priva di un organico regolamento di esecuzione) non ha ancora provveduto a definire neppure i criteri per la caratterizzazione delle zone a rischio, per la loro perimetrazione e per definire in esse il vincolo assoluto della inedificabilità.

Eppure i motivi di preoccupazione nel nostro Paese non mancano, in qualche caso anche con vero e proprio allarme sociale.

C'è bisogno dunque di rompere ogni indugio e avviare un vero e proprio piano nazionale per le infrastrutture e la sicurezza che, utilizzando migliaia di persone, di tecnici, di esperti, di disoccupati, produca in un ventennio una grande iniziativa di conoscenza e di intervento sull'ambiente e sul territorio. Conoscenza, rinaturalizzazione, riuso, riforestazione, messa in sicurezza, manutenzione e politiche che riorientino e riqualfichino lo stesso modello di sviluppo.

Il disegno di legge che qui presentiamo ha dunque l'obiettivo di avviare a realizzazione - anziché spendere risorse per progetti inutili, costosi e pericolosi come l'alta velocità o il ponte sullo stretto di Messina - questa grande riprogrammazione del territorio e la sua messa in sicurezza, rilanciando inoltre l'occupazione e abbattendo i costi della riparazione dei danni da disastri. Si tratta di progettare piani di intervento di difesa idrogeologica e per la qualità delle acque. Si tratta di avviare interventi di valutazione costante del rischio idraulico e della stabilità dei versanti (frane), procedendo a piani di risistemazione idraulico-forestale, a escavazione, a piani regolatori del sottosuolo, a interventi di prevenzione dal rischio

sismico e da quello vulcanico. C'è dunque bisogno di una grande opera di bonifica ambientale e territoriale in cui impegnare centinaia di tecnici, geologi, meteorologi, agronomi forestali, ingegneri idraulici, naturalisti, biologi, chimici, laureati in scienze naturali, economisti, statistici, storici, architetti del paesaggio, geografi. E c'è bisogno di impegnare migliaia di operatori per lavori manuali di sbancamento, terrazzamento, rinaturazione di corsi d'acqua, riforestazione e così via. Migliaia di addetti che potrebbero essere impegnati anche per la successiva istituzione di servizi di prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, monitoraggio idrografico e infine per l'intervento sull'edilizia pericolosa, demolizione ed eventuale ricostruzione in aree sicure. Una gigantesca impresa economica, sociale, culturale, di riordino del nostro Paese, e in primo luogo delle regioni del Mezzogiorno.

Un'impresa storica capace di creare nuovi posti di lavoro stabili a valore d'uso sociale, non per questo assistenziali ma di una grande produttività economica e sociale. Al tempo stesso un intervento di tale portata avrebbe quell'effetto di mobilitazione civile e sociale delle popolazioni che spesso sono le prime aree di connivenza con l'uso illegale del territorio e il recupero di queste a un ruolo di controllo popolare del territorio su cui si vive, si lavora, si governa. Un intervento oltre che sociale, ambientale e occupazionale, di grande rilevanza democratica.

Il finanziamento del piano può intervenire sia con risorse provenienti dalle leggi finanziarie sia con risorse provenienti da stanziamenti già attivati per infrastrutture, occupazione e politica ambientale, e dalla partecipazione finanziaria delle regioni attivando finanziamenti europei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentiti le regioni, le province e i comuni interessati, provvedono all'attuazione del piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza di cui alla presente legge, mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione, con le modalità di cui all'articolo 3, di opere infrastrutturali e per la tutela dell'ambiente, per il potenziamento della protezione civile, di controllo e di ripristino dell'assetto idrogeologico, di monitoraggio e ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico o per altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

Art. 2.

1. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza è attuato nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio. Una quota pari al 75 per cento dello stanziamento previsto dall'articolo 8 per la realizzazione del piano e per l'impiego del personale ad esso preposto ai sensi dell'articolo 6 è destinata alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, in considerazione dell'elevato potenziale di rischio ambientale e della carenza di strutture e infrastrutture nelle predette regioni.

Art. 3.

1. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'am-

biente affidano la progettazione nonché la gestione del piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e alla società Sviluppo Italia, istituita ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che è autorizzata, in deroga alle disposizioni del predetto decreto legislativo n. 1 del 1999, alla gestione del personale necessario alla realizzazione del piano stesso, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati.

2. All'ANPA e alla società Sviluppo Italia, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono altresì affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con facoltà di avvalersi anche dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

Art. 4.

1. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato in due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

2. La progettazione del piano e gli atti conseguenti, ivi comprese le assunzioni di personale e la relativa formazione, sono avviati entro il 1° gennaio 2000 e devono concludersi non oltre il 31 dicembre 2000.

Art. 5.

1. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza si articola nei seguenti settori di intervento:

a) infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico;

b) grandi infrastrutture idriche e reti di collegamento, ivi compresa l'infrastrutturazione telematica;

c) redazione dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti nel territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche, misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico e della stabilità dei versanti in considerazione del pericolo di frane, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico, ed altri interventi in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

d) aggiornamento degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, con particolare riferimento alle condizioni di canali e fossi, sulla quantità e tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, gli eventi nivopluviometrici, gli eventi storici franosi e alluvionali;

e) approntamento di carte geopedologiche che riguardano il suolo fertile, di carte geologiche, di carte dell'uso dei suoli; ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo;

f) potenziamento dei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, dei servizi di polizia idraulica e di monitoraggio idrografico e della qualità delle acque;

g) negli interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa;

h) interventi di studio, prevenzione, messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

Art. 6.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere il personale necessario all'attuazione del piano per l'intera durata della vigenza del piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e mediante indizione di pubblico concorso, la

cui gestione è affidata alle Agenzie di cui all'articolo 3, per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale.

2. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni è riservata ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili le cui mansioni siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica. I predetti lavoratori sono assunti mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e attraverso concorsi riservati per titoli ed esami per le qualifiche superiori alla quarta.

Art. 7.

1. I soggetti di cui all'articolo 6 sono inquadrati nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte.

Art. 8.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2.000 miliardi annue a decorrere dal 2000 si provvede, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

